



COMUNE DI VILAFRANCA IN LUNIGIANA

Provincia di Massa Carrara

ORDINANZE DEL SINDACO

ORDINANZA N. 4

Villafranca in Lunigiana, lì 27/07/2026

Oggetto: ORDINANZA PER LA MANUTENZIONE, LA POTATURA E IL TAGLIO DELLA VEGETAZIONE, DELLE SIEPI E DELLE ALBERATURE PROSPICIENTI LE STRADE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO, A TUTELA DELLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ

IL SINDACO

Visti:

- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 54, comma 4, che attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo, il potere di adottare, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale», con particolare riferimento al Capo I, Sezioni I e II, in materia di sanzioni amministrative, per quanto applicabile ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (c.d. Nuovo Codice della Strada) e il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.;
- La L.R. Toscana 21 marzo 2000, n. 39 (c.d. Legge forestale della Toscana) e il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R e s.m.i.;
- Il vigente Codice civile;

Vista la nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Massa-Carrara, protocollo mittente n. 4626 del 16/07/2026, con la quale, in relazione all'intervento effettuato in data 15/07/2026 sulla strada comunale per Irola a seguito della caduta sulla carreggiata di numerosi alberi di alto fusto provocata dalle avverse condizioni meteorologiche, è stato rappresentato che non può escludersi un'evoluzione peggiorativa del fenomeno ed è stata segnalata la necessità di far eseguire con la massima urgenza, sotto la direzione di un tecnico o agronomo qualificato, un'accurata verifica dello stato vegetativo e della stabilità delle piante prospicienti la sede stradale, disponendo tutti gli interventi di messa in sicurezza e di ripristino necessari a tutela della pubblica incolumità;

Premesso che:

- La crescita della vegetazione, con rami, piante, siepi e arbusti in genere, può determinare l'occupazione delle pertinenze del ciglio stradale delle vie comunali, limitando la visibilità e la larghezza della strada;
- La presenza di piante di alto fusto radicate al ciglio della strada, con rami protesi sulla sede viabile, può rappresentare, in caso di vento, neve o pioggia, un grave pericolo per la viabilità, in quanto suscettibili di caduta sulla sede viaria, nonché responsabili della minore efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche a causa della caduta del fogliame;
- Ai bordi delle strade, in particolare esternamente al centro abitato e lungo le viabilità di collegamento tra le frazioni del territorio, risulta abbondante lo sviluppo di piante e/o siepi che protendono fusti, rami, fronde e foglie verso la sede stradale, invadendola e creando ostacolo alla visibilità e alla leggibilità della segnaletica, con conseguente pericolo per la circolazione stradale, in particolare in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, grandinate, neve e forte vento;

Ravvisata la necessità - ai sensi del D.Lgs. n. 285/1992, art. 29, del D.P.R. n. 495/1992 e nel rispetto del Regolamento forestale regionale (D.P.G.R. n. 48/R/2003 e s.m.i.) - di ridurre il pericolo per la pubblica incolumità derivante dalla presenza di siepi, arbusti e rami che, protendendosi da suoli di proprietà privata, invadono infrastrutture di pubblico servizio e di uso pubblico, quali in particolare le strade e le linee elettriche e telefoniche;

Ritenuto pertanto indifferibile e urgente richiedere ai privati proprietari dei suoli di provvedere al taglio di manutenzione delle siepi, dei rami, delle piante e degli arbusti in genere che si protendono oltre i confini delle rispettive proprietà e che comunque invadono le fasce di rispetto stabilite dalle leggi e dai regolamenti per le diverse tipologie di infrastruttura a uso pubblico e di pubblico servizio e transito;

Ritenuto che la diffusa presenza lungo le strade comunali di alberature, rami, siepi e arbusti nelle condizioni sopra descritte integri un grave e attuale pericolo per l'incolumità pubblica e renda necessario l'esercizio del potere contingibile e urgente previsto dall'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto necessario garantire l'applicazione e l'attuazione delle misure di sicurezza sopra indicate per il perseguimento della tutela della pubblica incolumità e della sicurezza della circolazione, anche in caso di inerzia dei privati, mediante l'esercizio di poteri sostitutivi del Comune, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, a proprio insindacabile giudizio, se necessario anche senza ulteriore avviso ai privati proprietari inadempienti, senza corresponsione agli stessi di alcun indennizzo e con segnalazione all'Autorità competente e successiva richiesta al proprietario del fondo interessato del rimborso dei costi sostenuti dal Comune per i lavori di taglio;

Evidenziato che gli interventi di cui trattasi costituiscono condizioni necessarie di manutenzione poste a carico dei rispettivi proprietari frontisti, la cui cura deve essere assicurata ogniqualvolta se ne presenti la necessità, ma particolarmente in concomitanza con il sopraggiungere della stagione invernale, per le particolari condizioni climatiche locali che, specialmente nelle aree di interesse e di accesso alle frazioni, ai borghi e alle località, anche in presenza di pioggia e/o neve, riducono la visibilità ed espongono gli utenti a maggiore rischio di incidente, con grave pericolo per l'incolumità dei residenti e dei passanti e per la mobilità in genere;

Vista la L.R. Toscana 7 novembre 2024, n. 48, recante "Norme in materia di manutenzione del territorio" e rilevato che ad oggi non risulta approvato lo schema tipo di regolamento comunale di polizia rurale;

Richiamato l'art. 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, che testualmente recita: *"I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile."*;

Richiamati gli artt. 38 e 41 del Regolamento forestale (D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R e s.m.i.):

"Art. 38 - Norme generali

- 1. Si definiscono «tagli di manutenzione» i tagli nei boschi della vegetazione arbustiva e arborea destinati alla regolazione dello sviluppo della vegetazione forestale per il mantenimento in efficienza e sicurezza di manufatti, delle aree di pertinenza di elettrodotti e di altre reti, della viabilità e delle opere e sezioni idrauliche, sia naturali che artificiali.*
- 2. I tagli di manutenzione eseguiti in conformità agli articoli 39, 40, 41 e 42 sono soggetti a dichiarazione.*
- 3. I tagli di manutenzione effettuati per casi o con modalità diverse da quelle indicate nella presente sezione sono soggetti ad autorizzazione.*
- 4. I movimenti di terreno e l'estirpazione di ceppaie e arbusti effettuati durante i tagli di manutenzione sono soggetti alle norme di cui al titolo III.*
- 5. I tagli per la manutenzione di opere e sezioni idrauliche, qualora effettuati dall'autorità idraulica o da soggetti da questa autorizzati, sono immediatamente eseguibili e non soggetti alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 e alle norme tecniche di cui all'articolo 42.*
- 6. Nel caso di lavori urgenti, necessari a ripristinare o a garantire la continuità dei servizi oppure indispensabili per la tutela della pubblica incolumità, i lavori possono essere immediatamente eseguiti da parte degli enti pubblici competenti o delle società concessionarie o di gestione o da soggetti da questi autorizzati, previa comunicazione dei motivi e della localizzazione degli stessi ed entro i limiti necessari a rimuovere le cause di rischio.*
- 7. I tagli di manutenzione possono essere eseguiti anche in deroga ai turni minimi e alle norme relative alla potatura, salvo se diversamente previsto.*
- 8. Per le modalità di taglio, allestimento, esbosco e sgombero della tagliata si applicano le norme indicate agli articoli 13, 14 e 15."*

"Art. 41 - Tagli nelle pertinenze della viabilità, delle ferrovie e di altri manufatti

1. Ai fini dell'applicazione delle norme della presente sezione, si considera area di pertinenza della viabilità, delle ferrovie e di altri manufatti una fascia di 6 metri di larghezza dal limite esterno dell'opera.

2. Nelle pertinenze della viabilità pubblica è consentito il taglio della vegetazione forestale, nei limiti delle esigenze per la circolazione e la sicurezza e per il mantenimento della stabilità delle scarpate, consistente nel taglio di ceduzione dei polloni nonché nel taglio e nella potatura delle piante di alto fusto che risultano inclinate o instabili o che costituiscono pericolo diretto o indiretto per la pubblica incolumità, poste anche all'esterno dell'area di pertinenza di cui al comma 1.

3. Restano ferme, anche in deroga alle presenti disposizioni, le norme dettate dal Codice della strada.

4. Le pertinenze delle linee ferroviarie sono assimilate a quelle stradali, ferma restando l'osservanza anche delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto).

5. Nell'area di pertinenza di altri manufatti pubblici o privati è consentito il taglio della vegetazione forestale, nei limiti delle esigenze per la sicurezza e il mantenimento del manufatto, consistente nel taglio di ceduzione dei polloni nonché nel taglio o nella potatura delle piante di alto fusto che costituiscono pericolo per il manufatto stesso.

6. Gli interventi da eseguirsi nell'area di pertinenza della viabilità privata sono soggetti ad autorizzazione, fatti salvi gli interventi eseguibili a norma del presente regolamento.

7. I tagli di manutenzione di cui al presente articolo possono essere attuati durante tutto l'anno."

Accertato che i proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade pubbliche sono tenuti a mantenere le condizioni di sicurezza sopra indicate e a mantenere i propri fondi in condizioni tali da evitare il verificarsi di situazioni di pericolosità;

Atteso che, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada): *"La distanza dal confine stradale, fuori dei centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a sei metri."*

Valutata conseguentemente la necessità di interventi di taglio di manutenzione, secondo le modalità della legge forestale, idonei a garantire la piena sicurezza stradale e, pertanto, il rispetto delle distanze minime dal limite della carreggiata così identificate:

- A monte e in pianura: metri 6, da misurarsi lungo la linea di massima pendenza del versante, fatte salve le piante di alto fusto che costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, poste anche all'esterno dei limiti suddetti;
- A valle: metri 3, in presenza di pendio verso valle, lungo la linea di massima pendenza del versante, fatte salve le piante di alto fusto che costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, poste anche all'esterno dei limiti suddetti.

ORDINA

1. **Fuori dai centri abitati**, ai proprietari dei terreni frontisti delle strade comunali asfaltate di collegamento alle frazioni e fra le frazioni, di eseguire, nel termine di **sessanta giorni** dalla pubblicazione della presente ordinanza, il taglio di tutte le piante pericolose, fortemente inclinate verso la strada, malate e/o essiccate, esistenti lungo i bordi delle strade suddette, entro i seguenti limiti:
 - a. A monte e in pianura: metri 6, da misurarsi lungo la linea di massima pendenza del versante, fatte salve le piante di alto fusto che costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, poste anche all'esterno dei limiti suddetti;
 - b. A valle: metri 3, in presenza di pendio verso valle, lungo la linea di massima pendenza del versante, fatte salve le piante di alto fusto che costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, poste anche all'esterno dei limiti suddetti;
2. **Dentro e fuori dai centri abitati**, ai proprietari dei terreni frontisti delle strade comunali del Comune di Villafranca in Lunigiana, la potatura regolare delle siepi e delle piante radicate sui propri fondi che invadono i confini della proprietà stradale o che provocano restringimento della carreggiata e limitazioni della visibilità e della segnaletica orizzontale e verticale;

3. La rimozione immediata dalla sede stradale e dalle sue pertinenze di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi e derivanti dalle operazioni di cui sopra;
4. Che le operazioni di taglio si attengano alle seguenti modalità:
 - a. Abbattimento di tutte le piante pericolose in quanto fortemente inclinate verso la strada, malate e/o essiccate, ivi comprese quelle arbustive insistenti sulla fascia di rispetto stradale come descritta in premessa;
 - b. Al fine di non costituire possibile innesco per incendi boschivi, le ramaglie e gli altri residui della lavorazione dovranno essere allontanati dall'area di taglio o, in alternativa, lasciati sul posto a condizione che siano collocati a distanza superiore a 15 metri da strade rotabili, ferrovie e fasce parafulco (art. 15 del Regolamento forestale);
 - c. Le modalità di esecuzione dei lavori, nonché la richiesta di ordinanze al fine dell'attivazione di misure di limitazione del traffico dovranno essere concordate con la Polizia Locale del Comune di Villafranca in Lunigiana al fine di garantire la pubblica incolumità e la transitabilità;
 - d. I lavori dovranno essere eseguiti entro la scadenza prefissata;
 - e. Trattandosi di provvedimento urgente per la pubblica incolumità, per l'esecuzione dei lavori non è necessario il nulla osta preventivo dell'Amministrazione ma, ai sensi dell'art. 38, comma 6, del Regolamento forestale, è necessario dare preventiva comunicazione all'Unione di Comuni Montana Lunigiana - Piazza De Gasperi n. 17, Fivizzano - e al competente Comando Carabinieri Forestali - Villaggio UNRRA n. 15, Fivizzano - dei motivi e della localizzazione dei lavori da eseguire entro i limiti necessari a rimuovere le cause di rischio;
 - f. Il taglio delle piante dovrà essere eseguito a regola d'arte, così come previsto dal Regolamento forestale e comunque secondo le seguenti modalità: *"Omissis - Bosco di latifoglie (castagno, carpino nero, ontano nero, robinia): il taglio delle piante o dei polloni dovrà essere eseguito in prossimità del colletto, quanto più in basso possibile in relazione alla morfologia del terreno, senza scosciamenti o scortecciamenti della ceppaia e lasciando, al termine del taglio, tutte le superfici di taglio lisce, inclinate secondo un unico piano o convesse. In questo modo si favorirà il ricaccio di polloni sani e ben ancorati al terreno."*
 - g. Il taglio delle piante dovrà comunque rispettare la tutela delle essenze arboree e vegetali di pregio e protette ai sensi di legge, in particolare come previsto dalla L.R. Toscana n. 39/2000 e s.m.i., artt. 55, 61, 62 e 82, dandone comunque comunicazione agli enti di cui al precedente punto e;
5. Che gli operatori del Corpo di Polizia Locale, nonché gli altri organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza sull'esatta osservanza della presente ordinanza;

AVVERTE

1. Che i proprietari e gli esercenti diritti reali sui terreni e le aree oggetto della presente ordinanza sono responsabili penalmente e civilmente di qualsiasi danno arrecato a persone e/o cose per l'omessa o ritardata o parziale esecuzione del presente provvedimento, dovendosi peraltro rammentare altresì il principio della responsabilità del custode del bene sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ai sensi dell'art. 2051 del codice civile;
2. Che, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti e fatta salva l'azione in sede penale per la violazione dell'art. 650 del codice penale, al trasgressore, in relazione alle singole fattispecie integrate, saranno comminate, secondo le modalità previste dalla L. n. 689/1981 e ss. mm. e ii., le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a. per l'omessa manutenzione delle siepi e l'omesso taglio degli esemplari arborei, arbustivi anche dotati di rami o loro parti che costituiscano pericolo per la pubblica incolumità e per la sicurezza della circolazione ovvero dei rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, sarà applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173,00 ad € 694,00, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 285/1992;
3. Che, in caso di accertata violazione delle disposizioni di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 285/1992, **la relativa sanzione amministrativa pecuniaria sarà applicata personalmente a ciascun**

soggetto al quale risulti imputabile, a titolo di dolo o colpa, l'azione o l'omissione, anche in caso di comproprietà del fondo, secondo i principi di cui agli artt. 3 e 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

4. Che in caso di inadempienza al presente atto, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di intervenire direttamente nell'effettuazione dei lavori indispensabili, con spese e sanzioni in danno degli inadempienti, sotto la direzione dell'Ufficio Tecnico Comunale, d'intesa con il Corpo di Polizia Locale.
5. Che il Responsabile del Procedimento è il Comandante del Corpo di Polizia Locale, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., in collaborazione, per quanto di competenza, con l'Ufficio Tecnico Comunale;

DISPONE

1. La pubblicazione all'albo pretorio, sul sito web istituzionale e la migliore diffusione del presente provvedimento, anche a mezzo stampa, social e mediante avvisi alla popolazione interessata sull'intero territorio comunale;
2. Che i suddetti interventi di messa in sicurezza, adeguamento e corretta tenuta dei fondi antistanti le infrastrutture di pubblico servizio e di uso pubblico - quali, in particolare, le strade e le linee elettriche e telefoniche - siano eseguiti dai proprietari o aventi diritto costantemente durante tutto l'anno;
3. La Polizia Locale e l'Ufficio Tecnico Comunale, ciascuno per le proprie competenze, sono incaricati della vigilanza e dell'attuazione della presente ordinanza;
4. Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio comunale ed è preventivamente comunicato al Prefetto della Provincia di Massa-Carrara, nonché trasmesso al Comando Provinciale dei Carabinieri Forestali e all'Unione di Comuni Montana Lunigiana.
5. Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro sessanta giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla medesima data di pubblicazione.

Letto e sottoscritto a norma di legge.



Il Sindaco
Dott. A. Filippo Bellesi